



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026

Corte Sportiva di Appello Territoriale **Comunicato Ufficiale n. 2/CSAT del 9 Ottobre 2025**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 6 Ottobre 2025
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONE

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lo Jacono; Dott. D. Posillipo.

Reclamo della società LMM MONTEMILETTO in riferimento al C.U. n. 2/GST del 24/09/2025.

Gara – Lmm Montemiletto / U.S. Angri 1927 del 14.09.2025 – Campionato Eccellenza.

Partita persa.

La società LMM Montemiletto impugnava ritualmente la delibera del Gst, pubblicata sul CU n.2/GST del 24/09/2025, che aveva rigettato il reclamo, confermando il risultato conseguito sul campo di 1-0 a favore della U.S. Angri 1927 ed aveva inflitto l'ammenda di euro 150.00 a quest'ultima società per la mancanza di firma sulla documentazione inoltrata dalla società per il tesseramento del calciatore Garofalo Agostino. Deduceva la società LMM Montemiletto che il giudice di primo grado era incorso in errore dal momento che i calciatori della società U.S. Angri 1927 non potevano prendere parte alla gara, fissata il 14/9/25, per mancanza del visto di esecutività che veniva concessa il 15/9/25. La società reclamante evidenziava che il Gst non aveva compreso che la mancanza della firma del Presidente non era un semplice anomalia sanabile con effetti ex tunc in quanto incideva sulla esistenza stessa della richiesta di tesseramento formalmente corretto e sottoscritto. Concludeva la reclamante per l'accoglimento della impugnativa dal momento che il calciatore Garofalo Agostino essendo tesserato a partire dal 15/9/25 non poteva prendere parte alla gara disputatosi il 14/9/25, con conseguente perdita della gara per la società U.S. Angri 19*277 per 0 - 3.

A supporto di quanto dedotto nel reclamo, la società LMM Montemiletto produceva la decisione n. 104/CFA del 12/5/2025 della Corte Federale, che in caso analogo, aveva inflitto la penalizzazione di 12 punti in classifica alla società che aveva fatto partecipare un calciatore a diverse gare del Campionato di serie D in posizione irregolare perché il perfezionamento del tesseramento era avvenuto successivamente alla data fissata per la gara.

La CSAT, letti gli atti ed il reclamo come proposto, sentita la società reclamante, ritiene la impugnativa non meritevole di accoglimento. La Corte adita ritiene che il tesseramento di un calciatore ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione potevano essere segnalati dall'ufficio competente per cui il calciatore tesserato poteva essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. Risulta intuitivo, peraltro, che il principio dell'art.39 NOIF è quello di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti sino, naturalmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione che non ha, comunque, salvo i casi previsti dall'art. 42 NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato. Quanto innanzi perché la società, che ha l'onore di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche alert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l'utilizzo del calciatore è assolutamente possibile (si

veda decisione del Collegio di Garanzia del Coni n.00981/2023 del 23/10/2023) . La pronuncia allegata dalla reclamante ed emessa dalla Corte Federale d'Appello ha ad oggetto una fattispecie non analoga tant'è che in data antecedente alla gara gli organi preposti avevano evidenziato delle irregolarità nel tesseramento. Alla luce di quanto esposto, la Corte adita rilevato, altresì, che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica, come nella presente fattispecie, è prevista una semplice sanzione dell'ammenda e non la perdita della gara. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n.2/GST del 24/09/2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.10.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lo Jacono; Dott. D. Posillipo.

Reclamo della società VIRTUS MONTORO 2025 in riferimento al C.U. n. 24 del 25/09/2025.

Gara – Virtus Montoro 2025 / Centro Storico Salerno del 21.09.2025 – Campionato Promozione.

Ammenda 350.00.

LA Corte letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va, parzialmente accolto. La Corte esaminati gli atti ed il referto ufficiale di gara, ritiene effettivamente che a fine gara ci sono state delle fasi concitate, che però impongono un'attenta rivalutazione degli eventi, con una riduzione sull'ammenda che è sproporzionata rispetto ai fatti accaduti. Mentre la squalifica di due giornate al calciatore Carratu Raffaele non consente l'impugnativa alcuna del relativo provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 137 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica ad euro 250.00, conferma la squalifica di due gare effettive al calciatore Carratu Raffaele dal momento che, ai sensi dell'art.137 CGS comma 3, non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari afferenti alla squalifica dei calciatori sino a due giornate di gara.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.10.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il giorno 9 ottobre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**